



## TRIBUNALE DI TORINO

- SEZIONE SESTA CIVILE E FALLIMENTARE -

Il Presidente della Sezione,

sentiti tutti i Giudici della Sezione;

richiamati i Decreti del Presidente di Sezione del 9 e 10/3/2020 con i quali si è dato atto della sospensione di tutte le attività, ivi comprese le procedure competitive, fino al 22/3/2020;

visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha esteso sino al 15 aprile 2020 la sospensione generalizzata di qualunque attività relativa ai procedimenti civili, con le sole eccezioni di cui al comma 3 della suddetta norma;

viste le Linee guida emesse dal Presidente del Tribunale in data 23/3/2020, in forza delle quali è vietato il deposito degli atti dei Professionisti e dei Giudici ad eccezione di quelli urgenti e sempre e solo con modalità telematica e segnalazione dell'urgenza tramite spunta della relativa voce;

viste le *“Linee Guida per la trattazione dei procedimenti ‘urgenti’ ex art. 83, comma 3, lett. a) D.L. 18/20 (settore civile)”* emanate dal Presidente del Tribunale in data 23/3/2020, che, con particolare riferimento alla *“clausola di chiusura”* contenuta nel comma 3 della lett. a) dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, ovvero con riferimento a *“tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*, prevede che *“pur non potendo dare indicazioni esaustive e tassative sulla individuazione di questi ultimi procedimenti, va richiamata – in una prospettiva di interpretazione teleologica – la ratio della norma, che fa prevalere lo stato di emergenza sanitaria nazionale legato all'epidemia da Covid-19 su ogni altro interesse, salve limitate eccezioni. Si potranno quindi considerare “urgenti” i procedimenti in cui il rinvio della trattazione possa arrecare un grave e irreparabile danno, da valutarsi in concreto, a diritti fondamentali (p. es. salute, casa di abitazione, sopravvivenza dell'attività di impresa)”*;

tutto ciò premesso;

**dà atto** che i termini di cui ai Decreti del Presidente di Sezione del 9 e 10 marzo sono stati prorogati *ex lege* fino al 15/4/2020, salvo eventuale ulteriore proroga;

**dà altresì atto** che verranno trattati solamente gli affari che rivestono carattere di urgenza, in base ad una insindacabile valutazione caso per caso del Giudice, ancorata ai parametri indicati dalle citate Linee guida del Presidente del Tribunale;

**invita**, pertanto, i Professionisti a conformarsi alle disposizioni contenute nelle *“Linee guida”* del Presidente del Tribunale anche per quanto riguarda i depositi e, dunque, a segnalare come urgenti esclusivamente le istanze autorizzative che effettivamente rivestano in termini oggettivi (e non soggettivi) tale carattere, alla luce del criterio teleologico segnalato dal Presidente del Tribunale, quali, ad esempio, le istanze che pregiudichino la sopravvivenza delle imprese assoggettate a procedura concorsuale o coinvolte nella procedura stessa, o quelle relative ad atti o pagamenti di

cui sia stata previamente accertata la non differibilità oltre la data del 15/4/2020 e/o da compiersi tassativamente entro scadenze imminenti e non sospese o prorogate;

**dà atto** altresì che le Cancellerie rifiuteranno le istanze non ritenute urgenti in base ai parametri indicati e che i Giudici della Sezione non provvederanno sulle stesse, onde evitare di gravare di lavoro non strettamente necessario le Cancellerie, il cui personale risulta al momento fortemente ridotto;

**si invitano** pertanto i Professionisti a depositare nuovamente le istanze che verranno rifiutate in quanto non urgenti non appena sarà ripresa l'attività ordinaria;

Si ringrazia per la collaborazione.

Si comunichi ai Professionisti allegando il provvedimento del Presidente del Tribunale del 18/3/2020 e le Linee Guida del Presidente del Tribunale del 23/3/2020.

Torino, 24 marzo 2020

Il Presidente  
Dott.ssa Vittoria Nosengo